



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 33 DEL REG.	Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020.IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI.
DATA 24/02/2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **Febbraio** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO	X	
AVANTARIO Carlo	ASSESSORE	X	
BRIGUGLIO Domenico	ASSESSORE	X	
PALMIERI Cherubina	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Cecilia	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Felice	ASSESSORE	X	
CORMIO Patrizia	ASSESSORE	X	
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 10 Assessori, ed assenti n. 0 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, al 31 marzo 2020.

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi.

VISTO il D.M. del 31.12.1983, con il quale sono state fissate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 26.2.83 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 25.4.83, n. 131.

CONSIDERATO che:

- per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

- gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art.172, comma 1, lett.c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

(omissis)

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

(omissis)

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

(omissis)

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

- con riferimento al servizio di cui al punto n.8), occorre precisare che:

a) secondo il Consiglio di Stato, sez. V, giusta sentenza del 20 gennaio 2003, n. 166, "Gli stadi di proprietà comunale rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture destinate a manifestazioni significative a fini sociali e che le società sportive possono utilizzare ed eventualmente gestire solo in relazione alla possibilità di offrire e far fruire alla popolazione - residente e non - spettacoli aventi valenza sociale per lo svago e per l'impiego del tempo libero. Le tariffe (o contribuzioni) da applicare per l'utilizzo dello stadio comunale debbono coprire nella percentuale (livello minimo) di legge le spese per i servizi pubblici a domanda individuale, mediante una valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio, da recuperare con le tariffe, nei limiti previsti dalla legge.";

b) la Corte dei Conti-Sicilia, con delibera 14 marzo 2013, n. 18, ha affermato che i servizi resi agli utenti di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato a piscina, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di un'apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrano tra quelli a domanda individuale, sia nell'ipotesi in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorquando lo stesso venga affidato a terzi, e tale interpretazione trova conferma nella necessità di rispettare principi elementari di prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche al fondamentale fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche per gli impianti sportivi la disciplina in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

VISTO l'art. 45 del D. Lgs, 30 dicembre 1992 n, 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura.

ATTESO che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; il certificato è quello relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2018 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

RILEVATO che per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere, in virtù di quanto disposto dall'art.3, co. 1 e 7, del DL 22.12.1981 n.785, convertito nella Legge 26.2.1982 n. 51, ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento

sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi, nonché per i servizi di trasporto pubblico.

CONSIDERATO che l'art. 1 -comma 169- della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art.172 -comma 1- lett. c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 s.m.i., il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati i seguenti documenti: "le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi".

VISTO l'art. 243 comma 3 del TUEL n.267/2000 e l'articolo 6 del DL 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983 n. 131, che definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art.10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n°30 del 1.8.2014.

RICHIAMATO l'art.8 del vigente Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali destinati alla fruizione pubblica, approvato con deliberazione commissariale n°24 del 7.4.2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213 del D.Lgs. n.267/2000.

Con voti favorevoli ad unanimità dei presenti, resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di Trani, in quanto non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili

condizioni di squilibrio, a mente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267 /2000, non è sottoposto alle norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale;

2) di dare altresì atto che questo ente, non trovandosi in situazione deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000;

3) di approvare, come di seguito riportate, le tariffe relative ai seguenti servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020:

A) IMPIANTI SPORTIVI

A1) STADIO COMUNALE:

USI SPORTIVI:

- partite squadre ed associazioni locali €.300,00;
- partite squadre ed associazioni non locali €.800,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali €.60,00 / ora;
- allenamenti squadre ed associazioni non locali €.150,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti:
½ giornata €.200,00; giornata intera €.300,00;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti:
½ giornata € 500,00; intera giornata €.800,00;

ALTRI USI:

- per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € 2.000,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: € 1.000,00;
- aumento del 100% per iniziative promosse da soggetti non residenti;

Si evidenzia che per la gestione di tale struttura è in programmazione l'affidamento in concessione a soggetto terzo a mezzo procedura di evidenza pubblica; ciò renderà ininfluente, a decorrere dall'aggiudicazione, la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

A2) CAMPO DI CALCIO DI VIA IMBRIANI:

USI SPORTIVI:

- gratuito per partite di campionato squadre ed associazioni locali;
- partite squadre non locali: €.50,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali €.6,00 / ora;
- allenamenti squadre ed associazioni non locali €.15,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti;
½ giornata €.25,00; intera giornata €.40,00;

- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti:
½ giornata €.60,00; giornata intera €.100,00;

ALTRI USI

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di €.150,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €.80,00;
- aumento del 100% per iniziative promosse da soggetti non residenti;

Si evidenzia che tale struttura è attualmente fuori esercizio, in attesa di interventi di riqualificazione e, pertanto, fino al termine dei lavori, la determinazione delle tariffe è ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

A3) PALAZZETTO DELLO SPORT:

USI SPORTIVI:

- partite squadre ed associazioni locali €.50,00;
- partite squadre ed associazioni non locali €.150,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali €.15,00 / ora;
- allenamenti squadre non locali €.50,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti:
½ giornata €.50,00; giornata intera €.80,00;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti:
½ giornata €.120,00; giornata intera €.200,00;

ALTRI USI:

- per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di €.500,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €.300,00;
- per attività con finalità di promozione commerciale: €.800,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

Si evidenzia che per la gestione di tale struttura è in programmazione l'affidamento in concessione a soggetto terzo a mezzo procedura di evidenza pubblica; ciò renderà ininfluente, a decorrere dall'aggiudicazione, la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

A4) PALESTRA TENSOSTATICA:

USI SPORTIVI:

- gratuito per partite di campionato squadre ed associazioni locali;
- partite squadre ed associazioni non locali: €.50,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali €.10,00 / ora;

- allenamenti squadre ed associazioni non locali €25,00 / ora;
- manifestazioni sportive (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti:
½ giornata €30,00; giornata intera €50,00;
- manifestazioni sportive (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti:
½ giornata €80,00; giornata intera €150,00;

ALTRI USI:

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di €250,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €150,00;
- per attività con finalità di promozione commerciale: €400,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

Si evidenzia che per la gestione di tale struttura è in programmazione l'affidamento in concessione a soggetto terzo a mezzo procedura di evidenza pubblica; ciò renderà ininfluente, a decorrere dall'aggiudicazione, la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

A5) PISTA DI PATTINAGGIO:

USI SPORTIVI:

- allenamenti: associazioni locali €5,00 / ora; associazioni non locali €15,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina e campionato) organizzate da associazioni locali: ½ giornata €25,00; giornata intera €40,00
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina e campionato) organizzate da associazioni non residenti: ½ giornata €60,00; giornata intera €100,00;
- uso individuale: residenti €2,00 / ora; non residenti €4,00 / ora;

ALTRI USI:

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di €150,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €80,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

Si evidenzia che tale struttura è funzionalmente connessa al Palazzetto dello Sport e, pertanto, per essa valgono le medesime precisazioni riportate al precedente punto A3.

Per tutti gli impianti viene considerata "ora" la frazione superiore a trenta minuti

Per tutti gli impianti: uso gratuito per Istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, associazioni sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, Istituzioni religiose, associazioni del

volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

B) LOCALI E IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI

B1) MONASTERO DI COLONNA:

Si evidenzia che la gestione di tale struttura è affidata in concessione a soggetto terzo a seguito di procedura di evidenza pubblica e, pertanto, la determinazione delle tariffe è ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

- Salone al primo piano: ½ giornata €.130,00; giornata intera €.240,00;
- Saletta piano terra a sinistra: ½ giornata €.80,00; giornata intera €.150,00;
- Altre singole stanze: media grandezza: ½ giornata €.60,00; giornata intera €.110,00;
- Altre singole stanze: piccola grandezza: ½ giornata €.50,00; giornata intera €.90,00;
- Porticato, per ciascun lato: ½ giornata €.30,00; giornata intera €.50,00;
- servizi diversi da quelli prettamente culturali potranno essere determinati dal gestore della struttura, in base alle specifiche richieste dell'utenza.

B2) BIBLIOTECA COMUNALE:

- Sala "Ronchi" (2° piano): ½ giornata €.120,00; giornata intera €.220,00;
- Sala "Cineforum"(2° piano): ½ giornata €.100,00; giornata intera €.180,00;
- Sala "Maffuccini" (1° piano): ½ giornata €.70,00; giornata intera €.120,00;
- Sala "Trombetta" (1° piano): ½ giornata €.30,00; giornata intera €.50,00.

In casi eccezionali potrà essere autorizzato l'uso dei locali della Biblioteca anche nei giorni di chiusura: in tali casi le tariffe vengono ridotte del 50%, restando a carico dell'utilizzatore il costo degli operatori addetti alla struttura.

B3) CHALET VILLA COMUNALE:

- ½ giornata € 60,00; giornata intera €.100,00;

B4) PALAZZO PALMIERI:

- Sala al civico 10: ½ giornata €.60,00; giornata intera €.100,00;

La sala consiliare **NON È** concedibile per pubbliche manifestazioni, fatte salve quelle di carattere istituzionale.

B5) PALAZZO BELTRANI:

Si evidenzia che la gestione di tale struttura è affidata in concessione a soggetto terzo a seguito di procedura di evidenza pubblica e, pertanto, la determinazione delle tariffe è ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

- €.350,00 per ogni sala di ampia grandezza;
- €.200,00 per ogni sala di media grandezza;
- €.150,00 per ogni sala di piccola grandezza;
- €. 80,00 per ogni sala di piccolissima grandezza;
- €.250,00 per l'uso del terrazzo al 1° piano;

per tutte, riduzione del 50% per usi limitati a ½ giornata;

- servizi diversi da quelli prettamente culturali potranno essere determinati dal gestore della struttura, in base alle specifiche richieste dell'utenza.

Per tutte le strutture: sono esenti dal pagamento delle predette tariffe le Istituzioni pubbliche e commissioni da esse istituite, le Istituzioni religiose, le consulte e i forum dei cittadini previsti dall'art.61 dello Statuto comunale, le iniziative che si avvalgono di partenariati istituzionali che non prevedano oneri a carico dei partecipanti, le Associazioni del volontariato iscritte in Albi regionali, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e le iniziative a scopo di beneficenza per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, peraltro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla tariffa prevista per l'uso delle sale utilizzate.

Per tutte la strutture: agli usi richiesti per più giorni sarà applicata la riduzione del 10% per ogni giorno successivo al terzo, dal 4° al 10° giorno, e del 20% per ogni giorno successivo al 10°.

C) MUSEI

C1) PALAZZO BELTRANI - PINACOTECA IVO SCARINGI

Si evidenzia che la gestione di tale struttura è affidata in concessione a soggetto terzo a seguito di procedura di evidenza pubblica e, pertanto, la determinazione delle tariffe è ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Biglietti d'ingresso

- a) intero €.4,00 a persona;
- b) ridotto €.2,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;
- c) scuole €.1,00 per studente, accompagnati dall'insegnante;
- d) ingresso gratuito per le seguenti categorie:
 - d1) cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali esposti e/o custoditi presso la struttura;

- d2) attività di scambi culturali;
- d3) cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
- d4) delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
- d5) guide ed accompagnatori turistici e scolastici;
- d6) minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

Per mostre, esposizioni ed attività culturali aggiuntive a quelle presenti all'interno del museo, il gestore potrà determinare apposite tariffe d'ingresso, differenti da quelle innanzi indicate;

C2) MONASTERO DI COLONNA - MUSEO ARCHEOLOGICO

Si evidenzia che la gestione di tale struttura è affidata in concessione a soggetto terzo a seguito di procedura di evidenza pubblica e, pertanto, la determinazione delle tariffe è ininfluente ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Biglietti d'ingresso

a) intero €4,00 a persona;

b) ridotto €2,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti

universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;

c) scuole €1,00 per studente, accompagnati dall'insegnante;

d) ingresso gratuito per le seguenti categorie:

- d1) cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali esposti e/o custoditi presso la struttura;
- d2) attività di scambi culturali;
- d3) cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
- d4) delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
- d5) guide ed accompagnatori turistici e scolastici;
- d6) minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

Per mostre, esposizioni ed attività culturali aggiuntive a quelle presenti all'interno del museo, il gestore potrà determinare apposite tariffe d'ingresso, differenti da quelle innanzi indicate;

4) la presente deliberazione annulla e sostituisce ogni precedente atto contrario rispetto a quanto qui determinato, mentre resta in vigore quanto non espressamente disciplinato.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA N. 33 DEL 24/02/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro